

RG XXXX/2022



**Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano**

Tribunale Ordinario di Castrovillari

**Sezione Civile
Settore Lavoro**

**Il Giudice del Lavoro Dott.ssa XXXX XXXX ha pronunciato la seguente SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 c.p.c. come modif. dall'art. 53 D.L. 25.6.2008 n. 112
conv. in L. 6.8.2008 n. 133**

nella causa promossa

da

XXXXXX XXXX, rappresentata e difesa dagli Avv.ti ESTER DONATELLA LONGO, FABIO GANCI, GIOVANNI RINALDI, NICOLA ZAMPIERI, WALTER MICELI, elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Via N. Serra 62, Cosenza, giusta procura allegata al ricorso

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

RESISTENTE CONTUMACE

OGGETTO: Altre ipotesi.



Parte ricorrente ha concluso come da note scritte *ex art.* 127 *ter* c.p.c. depositate telematicamente, redatte con la collaborazione della Dott.ssa Agata Naccarato, ai fini della pratica forense, parte resistente non si è costituita nel presente giudizio.

FATTI DI CAUSA

Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 15/11/2022, XX XXXXX ha convenuto in giudizio il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE.

Parte ricorrente ha descritto di avere lavorato alle dipendenze del Ministero resistente in qualità di docente supplente, con contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/2022.

Ha adito il Tribunale per vedersi riconoscere il diritto al beneficio economico di Euro 500,00 annui per gli anni scolastici indicati, attraverso la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui ai commi da 121 a 124 della l. 107/2015, con vittoria di spese e rifusione ai procuratori antistatari.

Il Ministero convenuto non si è costituito in giudizio, per cui verificata la regolarità e tempestività della notifica telematica in atti, deve esserne dichiarata la contumacia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso va accolto, in luce delle seguenti motivazioni.

In punto di diritto, la presente controversia trova origine nella pretesa, avanzata dalla parte ricorrente, di riconoscimento del *bonus* della cd. "carta del docente", finalizzato a sostenere la formazione continua dei docenti e a valorizzarne le competenze professionali, non solo al personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, ma anche al personale docente a tempo determinato.

In luce della sentenza n. 1842/2022 del Consiglio di Stato e dell'ordinanza del 18 maggio 2022 della CGUE sezione VI causa C 450-21, è ormai consolidata una lettura della disciplina, in chiave costituzionalmente orientata e conforme ai principi europei, volta a riconoscere il beneficio della carta del docente non solo ai docenti di ruolo, ma anche a quelli impiegati con contratti a tempo determinato, con un'equiparazione circa il diritto di usufruire della formazione in servizio, anche attraverso lo strumento in questione, la quale deve essere assicurata a tutto il personale docente nella prospettiva di garantire la qualità dell'insegnamento.

Inoltre, sulla questione si è pronunciata da ultimo la Suprema Corte, con sentenza n. 29961 del 27/10/2023, affermando i seguenti principi di diritto:

"1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovvero fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.

2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.

3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa,



da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.

4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovvero, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico".

Alla parte ricorrente, transitata in ruolo, spetta dunque l'adempimento in forma specifica, per cui va accertato il diritto di XXX XXXXXX a percepire il beneficio di Euro 500,00 annui per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/2022 tramite la cd. "carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con conseguente condanna del Ministero alla corresponsione delle somme.

La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza, ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c., che sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.

Tutto ciò premesso in fatto e in diritto il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:

P.Q.M.

- Accoglie il ricorso e accerta il diritto di XXXXX XXXXXX al beneficio economico di Euro 500,00 annui tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/2022, oltre accessori come per legge.
- Condanna il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE al pagamento in favore di XXXXXX XXXXXX dell'importo di Euro 500,00 annui per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/2022, oltre accessori come per legge.
- Condanna il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE a rimborsare agli Avv.ti ESTER DONATELLA LONGO, FABIO GANCI, GIOVANNI RINALDI, NICOLA ZAMPIERI, WALTER MICELI, dichiaratisi procuratori antistatari, le spese di lite che liquida in complessivi Euro 1.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario del 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge.

Castrovillari, 23/12/2023

IL GIUDICE DEL LAVORO

Dott.ssa XXXX XXXX

